

LINEE GUIDA

Per lo svolgimento dell'attività di commercio
delle unità di movimentazione usate in legno.



**A CURA DEL DIPARTIMENTO ANCI
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
E LO SVILUPPO LOCALE**

DICEMBRE 2012



SOMMARIO

Premessa	pg. 01
Ambito di applicazione	pg. 02
Attività di commercio delle unità di movimentazione usate: cosa fare?	pg. 02
Sanzioni	pg. 03
Requisiti soggettivi per il commerciante di unità di movimentazione usate	pg. 03
Commercio di unità di movimentazione usate a marchio IPPC/FAO	pg. 03
Adempimenti ambientali secondo il Codice dell'Ambiente	pg. 05
Appendice normativa	pg. 07
Modello (facsimile)	pg. 11

Premessa

Le presenti **Linee Guida** nascono dall'esigenza di coordinare l'articolato quadro normativo afferente il settore del commercio delle unità di movimentazione usate, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11bis del Decreto Legislativo n. 286/2005.

Queste Linee Guida si prefiggono, pertanto, lo scopo di fornire un'informativa chiara e, il più possibile completa, sulla normativa del settore, al fine di costituire un riferimento per gli operatori che svolgono, o che intendono intraprendere, l'esercizio dell'attività di commercio dei pallet usati, nonché per gli enti locali preposti ai controlli sul territorio.

Il commercio delle unità di movimentazione usate in legno (più comunemente pallets, bancali o palette) è un'attività svolta, sovente, senza tener conto dell'ambito normativo di riferimento, rispetto ad un settore, erroneamente, ritenuto marginale o di poco rilievo, considerato che tutte le merci in circolazione sono movimentate e stoccate, prevalentemente, su pallet in legno.

È necessario premettere che l'attività di gestione dei pallet usati, consistente nelle operazioni di ritiro, trasporto, riutilizzo diretto o preparazione per il riutilizzo e immissione successiva sul mercato, al compimento delle predette operazioni, si colloca nell'ambito dell'attività di gestione dei rifiuti (Parte IV Decreto Legislativo n. 152/2006 Testo Unico delle Norme in Materia Ambientale).

In particolare, è considerato un **rifiuto** il pallet usato che non possa essere riutilizzato direttamente, ma che necessiti, al fine di rientrare nella "catena di distribuzione", di un'operazione di recupero, ossia di trattamento o anche soltanto di cernita (si rinvia al paragrafo **Adempimenti Ambientali**).

Affinché un pallet possa **non definirsi rifiuto**, e rientri dunque nella definizione di "**bene usato**" o "**sottoprodotto**" o "**materia prima secondaria**", è necessario che sussistano le seguenti condizioni:

- A)** che l'utilizzatore non se ne disfi, non sia obbligato a disfarsene o non abbia l'intenzione di farlo;
- B)** che esso sia idoneo ad essere riutilizzato in via diretta, senza dover essere preventivamente sottoposto ad operazioni di trasformazione preliminare o di recupero (tra cui figura anche la semplice cernita).

In forza del recente art. 11bis del Decreto Legislativo n. 286/2005, coloro che esercitano l'attività di commercio delle unità di movimentazione usate, **che non siano qualificabili come rifiuti**, devono assolvere le prescrizioni previste dagli articoli 126 e 128 del Testo Unico per le Leggi di Pubblica sicurezza in quanto espressamente richiamati dalla norma citata.

Ambito di applicazione

Il presente documento fa riferimento **esclusivamente** alle unità di movimentazione di **legno** e non riguarda prodotti con funzioni analoghe realizzati in altro materiale (plastica, alluminio o altro).

Attività di commercio delle unità di movimentazione usate: cosa fare?

Nel febbraio 2011 è entrata in vigore una norma che prevede l'assoggettamento dell'attività di commercio delle unità di movimentazione usate, alla disciplina degli art. 126 e 128 del Testo Unico per le Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), si tratta dell'art. 11*bis* del **Decreto Legislativo n. 286/2005** intitolato "**Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore**", come riformulato dall'art. 2 comma 4-*terdecies* del D.L. n. 225/2010 convertito in Legge n. 10/2011 (riportato in **Appendice Normativa**).

L'art. 11*bis* comma 3 del Decreto Legislativo n. 286/2005 si applica **solo** in quelle ipotesi in cui l'unità di movimentazione usata non è qualificabile come rifiuto, bensì come "bene usato" o "sottoprodotto" o "materia prima secondaria" in base a quanto riferito in premessa.

Quando l'unità di movimentazione usata **non** è un rifiuto, il soggetto che ne fa commercio (acquista cioè per rivendere) deve osservare quanto previsto dagli artt. 126 e 128 TULPS, che prevedono i seguenti adempimenti:

- A)** la **segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)** ai sensi e per effetto dell'art. 19 della Legge 241/90, va presentata al comune di residenza del soggetto che presenta la segnalazione per l'esercizio dell'attività di vendita di cose usate (ex art. 126 TULPS e art. 19, n.18, primo comma Dpr 616/77);
- B)** la tenuta di un **registro giornaliero** delle operazioni finalizzate all'esercizio dell'attività di commercio (art. 128 TULPS).

Tutte le imprese che **esercitano stabilmente** l'attività di commercio di unità di movimentazione usate, **anche quando questa non costituisca l'attività principale svolta dall'impresa stessa** sono tenute ad assolvere le prescrizioni di cui sopra.

Gli obblighi previsti dal TULPS gravano in capo a chi esercita stabilmente il commercio di pallets usati, cioè in modo continuativo e regolare, non estemporaneo e circoscritto ad una singola evenienza straordinaria; non rileva invece il carattere accessorio o secondario dell'attività di compravendita di pallets usati rispetto ad altra attività diversa, di carattere principale, dato che il carattere, accessorio o secondario che sia, nulla toglie alla stabilità dell'attività di commercio (come precisato dal Ministero dell'Interno con nota del 21 settembre 2011).

Nel **registro giornaliero** dovrà essere indicato *"di seguito e senza spazi in bianco, il nome, il cognome e domicilio dei venditori e dei compratori, la data dell'operazione, la specie della merce comprata o venduta ed il prezzo pattuito"* (art. 247, Regolamento di esecuzione del TULPS, R.D. 635/40).

Il **registro giornaliero** ex art. 128 TULPS **non** ha lo scopo di verificare la corrispondenza tra merci in entrata e merci in uscita, in ciò nettamente differenziandosi dai registri di "carico/scarico" (cfr. ad es. in materia rifiuti art. 190 Decreto Legislativo n. 152/06), quanto piuttosto l'individuazione **dei soggetti** coinvolti nelle operazioni interessate.

Infatti l'articolo del Regolamento di Esecuzione del TULPS citato **non** prevede l'obbligatoria indicazione delle quantità di prodotti compravenduti, ma la sola indicazione de *"il nome, il cognome e domicilio dei venditori e dei compratori, la data dell'operazione, la specie della merce comprata o venduta ed il prezzo pattuito"*.

Il **registro giornaliero** potrà essere tenuto **anche in via informatica** ai sensi dell'art. **2215 bis** Codice Civile.

La dichiarazione preventiva, oggi SCIA, non è un'autorizzazione, restano pertanto salvi gli adempimenti di legge previsti in base alla tipologia (commerciante in via esclusiva o accessoria ad altre attività) ed alle modalità (sede fissa o mobile) di svolgimento dell'attività da parte del soggetto che effettua la dichiarazione.

La segnalazione certificata di inizio attività potrà essere effettuata utilizzando preferibilmente il Modulo - allegato A.

Sanzioni

In caso di attività svolta senza avere presentato la SCIA e senza avere e mantenere il registro giornaliero, ai sensi dell'art. 17**bis**, comma 3, del TULPS è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, per ambedue le ipotesi di violazione, da € 154,00 a € 1.032,00. Il comune competente ad irrogare la sanzione, con l'ordinanza ingiunzione può anche applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi (art. 17-*quater* TULPS).


Requisiti soggettivi per il commerciante di unità di movimentazione usate

Comune a tutti i soggetti, sia che esercitino l'attività di commercio dei pallets usati in via esclusiva, o principale, o secondaria, o accessoria, è **l'obbligo di possedere i requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di commercio** previsti dall'art. 71 D. Lgs. n. 59 del 2010 (riportato in Appendice Normativa).

In ordine al possesso di tali requisiti è possibile l'autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr 445/2000.

Commercio di unità di movimentazione usate a marchio IPPC/FAO

Nell'esercitare l'attività di commercio dei pallet usati non sarà infrequente il reperimento di bancali a marchio IPPC/FAO italiano o esteri (in figura esempio di marchio IPPC/FAO italiano).



In base al vigente **Standard Internazionale sulle Misure Fitosanitarie n. 15 (ISPM-15)**, della Convenzione Internazionale per la protezione delle piante della FAO ed alla normativa nazionale applicativa (Decreto Ministeriale 4 marzo 2011 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - *GU n. 129 del 6 giugno 2011*), è previsto il coinvolgimento obbligatorio di tutti i soggetti che intervengono nella filiera dell'imballaggio in legno a marchio IPPC/FAO: dal puro commerciante di materia prima o imballaggio finito a marchio IPPC/FAO, a chi raccoglie, riceve, seleziona, ripara, riutilizza, rilavora o distribuisce imballaggi in legno usati, in singola operazione o in concorso tra esse, a marchio IPPC/FAO italiano e/o stranieri, alle aziende di stivaggio, che completano il lavoro di carico andando a fissare ed assicurare le merci con pezzi di legname a marchio.

Il decreto prevede che tutti i soggetti su citati - **commercianti compresi** - aderiscano ad un Soggetto Gestore a garanzia della filiera di rintracciabilità fitosanitaria dell'imballaggio in legno a marchio IPPC/FAO.

I soggetti che intervengono nella filiera dell'imballaggio a marchio IPPC/FAO che **non** intendono aderire al Soggetto Gestore sono tenuti alla **cancellazione del marchio**, tramite verniciatura o fresatura, da ogni singolo imballaggio in legno presente nelle proprie aree di lavorazione al fine di non immettere sul mercato imballaggi a marchio fitosanitario non conformi.

Adempimenti ambientali secondo il Codice dell'Ambiente

Come anticipato in premessa, ancorché non rientrino tra gli adempimenti previsti per il soggetto che effettui, solo ed esclusivamente, l'attività di commercio dei pallet usati, gli obblighi previsti dal Testo Unico delle Norme in Materia Ambientale, D.lgs. 152/2006, Parte IV, Titolo II - Gestione degli Imballaggi – devono essere assolti dall'operatore che riceva pallets usati al fine di cernirli o ripararli e successivamente rivenderli assumendo la qualifica di *recuperatore* di rifiuti. Questi adempimenti sono:

- presentare alla Provincia territorialmente competente la **segnalazione certificata di inizio attività - SCIA** (art. 216) se il recupero dei pallet avviene nel rispetto delle condizioni previste dal Dm 5/2/98 vigente;
- ottenere l'**autorizzazione preventiva al recupero di rifiuti** di cui all'art. 208 negli altri casi; l'autorizzazione preventiva è necessaria, ad esempio, qualora i pallet vogliano essere recuperati ai fini della produzione di pellet;
- **isciversi all'Albo nazionale gestori ambientali** per l'attività di raccolta/trasporto e/o di commercio/intermediazione senza detenzione (art. 212, comma 5);
- sino alla piena operatività del SISTRI (secondo i termini da ultimo stabiliti dal DL 29 dicembre 2011 n. 216 convertito nella Legge 24 febbraio 2012 n. 14), tenere il **registro di carico e scarico**;
- sino alla piena operatività del SISTRI (secondo i termini da ultimo stabiliti dal DL 29 dicembre 2011 n. 216 convertito nella Legge 24 febbraio 2012 n. 14), adottare il **formulario di identificazione** durante la fase di trasporto;
- iscriversi al SISTRI ai sensi e per gli effetti del Dm 17/12/2009 e successive modifiche ed integrazioni e del Dm 52/2011 ed utilizzare tale sistema per l'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei rifiuti (in sostituzione del Formulario Identificativo dei Rifiuti – FIR – e del registro di carico/scarico) secondo i termini da ultimo stabiliti dal DL 29 dicembre 2011 n. 216 convertito nella Legge 24 febbraio 2012 n. 14;
- adempiere agli obblighi imposti dall'art. 221 con riferimento al **produttore di imballaggi**.

In caso di inosservanza ad uno o più adempimenti sopra elencati, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria, dal momento che i pallet sono generalmente classificati come rifiuti non pericolosi.

Vi sono tuttavia anche violazioni che comportano l'applicazione di una sanzione penale: sono quelle connesse all'ottenimento dei provvedimenti autorizzatori previsti dalla legge per lo svolgimento delle operazioni di recupero (autorizzazione in regime ordinario o comunicazione in regime semplificato; iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali) ed al rispetto delle prescrizioni ivi previste (art. 256, comma 1, lettera a) e comma 4 e art. 260 D. Lgs. n. 152/2006).

Restano salvi quegli adempimenti che, in ragione della natura giuridica del soggetto (persona giuridica o persona fisica) e della tipologia di azienda e di attività svolta devono essere assolti, a prescindere da quanto previsto per l'esercizio dell'attività di commercio delle unità di movimentazione usate.

Questi obblighi, non necessariamente riguardano tutti i soggetti che possono svolgere l'attività di commercio delle unità di movimentazione usate, ma riguardano quei soggetti giuridici che svolgono un'attività imprenditoriale nel settore delle unità di movimentazione usate e generalmente sono:

- iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato territorialmente competente per le persone giuridiche;
- regolarizzazione della posizione contributiva;
- avere il Certificato Prevenzione Incendi (CPI) rilasciato dai Vigili del Fuoco o aver presentato la Dichiarazione di Inizio Attività ai Vigili del Fuoco per le aziende che esercitano le attività di cui al DM 16 febbraio 1982;
- iscrizione al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) e al consorzio di filiera ex art. 223 Decreto Legislativo n. 152/2006 (RILEGNO).

Appendice Normativa

A - Decreto Legislativo 21 novembre 2005 n. 286 (G.U. n. 6 del 9 gennaio 2006) intitolato "Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore"

Art. 11bis

Imballaggi e unità di movimentazione

1. Nell'ipotesi in cui la merce da trasportare sia imballata, oppure stivata su apposite unità per la sua movimentazione, il vettore, al termine dell'operazione di trasporto, non ha alcun obbligo di gestione e non è tenuto alla restituzione degli imballaggi o delle unità di movimentazione utilizzate.
2. Qualora il committente e il destinatario della merce si siano accordati per la riconsegna degli imballaggi o delle unità di movimentazione, il vettore non è responsabile per il rifiuto di restituzione da parte del destinatario di unità di movimentazione di numero o di qualità inferiore rispetto a quelle con cui è stato effettuato il trasporto, ed ha comunque diritto ad un compenso per ogni prestazione accessoria eseguita.
3. Per l'esercizio dell'attività di commercio di tutte le unità di movimentazione usate si applicano le disposizioni degli articoli 126 e 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
4. Allo scopo di tutelare l'igiene e la salute pubblica, le operazioni di trasporto su strada di merci destinate all'alimentazione umana o animale sono svolte nel rispetto della vigente disciplina comunitaria e nazionale.

B - Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 (G.U. n. 146 del 26 giugno 1931) Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

Art. 126 TULPS

Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all'autorità locale di Pubblica Sicurezza.

Art. 242 Regolamento

Regolamento d'esecuzione Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635

La dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza di chi intende far commercio di cose antiche o usate deve contenere l'indicazione della sede dell'esercizio e della specie del commercio, precisando se si tratti di commercio di oggetti aventi valore storico od artistico oppure di commercio di oggetti usati di nessun pregio.

In caso di trasferimento o di trapasso dell'azienda, la dichiarazione deve essere rinnovata. L'autorità locale di pubblica sicurezza, nel rilasciare ricevuta della dichiarazione, indica se, nell'esercizio, si faccia commercio di oggetti aventi valore storico od artistico, oppure di oggetti usati.

Art. 128 TULPS

I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli articoli 126 e 127 non possono compiere operazioni su cose antiche o usate se non con le persone provviste della carta di identità di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato. Essi devono tenere un registro delle operazioni di cui al primo comma che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento. Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta. Le persone che compiono operazioni di cui al primo comma con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identità nei modi prescritti. L'esercente, che ha comprato cose preziose, non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica.

Art. 247 Regolamento

Regolamento d'esecuzione Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635

Il registro di chi fa commercio di cose antiche od usate o di chi commercia o fabbrica oggetti preziosi deve, agli effetti dell'art. 128 della Legge, indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome, cognome e domicilio dei venditori e dei compratori, la data dell'operazione, la specie della merce comprata o venduta ed il prezzo pattuito. Fatte salve le disposizioni di Legge in materia di prevenzione del riciclaggio, le disposizioni degli articoli 126 e 128 della Legge si applicano al commercio di cose usate quali gli oggetti d'arte e le cose antiche, di pregio o preziose, nonchè al commercio ed alla detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati. Esse non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo.

Art. 19 DPR 616/77

Polizia amministrativa.

Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni:

- 1.** il rilascio della licenza prevista dall'art. 60 e dalle altre disposizioni speciali vigenti in materia di impianto ed esercizio di ascensori per il trasporto di persone o di materiali;
- 2.** il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere o portatore alpino e per l'insegnamento dello sci, di cui all'art. 123;
- 3.** la ricezione dell'avviso preventivo per le riprese cinematografiche in luogo pubblico o aperto al pubblico, previsto dall'art. 76;
- 4.** il rilascio della licenza temporanea di esercizi pubblici in occasione di fiere, mercati o altre riunioni straordinarie previsti dall'art. 103, primo e secondo comma;
- 5.** la concessione della licenza per rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti, per aperture di esercizio di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione, di cui all'art. 68;
- 6.** la licenza per pubblici trattenimenti, esposizioni di rarità, persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosità o per dare audizioni all'aperto di cui all'art. 69;
- 7.** i poteri in ordine alla licenza per vendita di alcoolici e autorizzazione per superalcoolici di cui agli articoli 3 e 5 della legge 14 ottobre 1974, n. 524;
- 8.** la licenza per alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono o consumano bevande non alcooliche, sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e simili, di cui all'art. 86;
- 9.** la licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all'art. 80;
- 10.** i regolamenti del prefetto per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo, di cui all'articolo 84;
- 11.** le licenze di esercizio di arte tipografica, litografica e qualunque arte di stampa o di produzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, di cui all'art. 111;
- 12.** i provvedimenti del prefetto ai sensi dell'art. 64, terzo comma, relativi alle manifatture, fabbriche e depositi di materie insalubri o pericolose;
- 13.** la licenza temporanea agli stranieri per mestieri ambulanti di cui all'art. 124;
- 14.** la registrazione per mestieri ambulanti (venditori di merci, di generi alimentari e bevande, di scritti e disegni, merciaio, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di veicoli di piazza, barcaio, lustrascarpe e mestieri analoghi) di cui all'art. 121;
- 15.** la licenza per raccolta di fondi od oggetti, collette o questue di cui all'art. 156;
- 16.** i provvedimenti per assistenza ad inabili senza mezzi di sussistenza di cui agli articoli 154 e 155;
- 17.** la licenza di iscrizione per portieri e custodi di cui all'art. 62;
- 18.** la dichiarazione di commercio di cose antiche od usate di cui all'art. 126.

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma degli enti locali territoriali, i consigli comunali determinano procedure e competenze dei propri organi in relazione all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente. In relazione alle funzioni attribuite ai comuni il Ministero dell'interno, per esigenze di pubblica sicurezza, può impartire, per il tramite del commissario del Governo, direttive ai sindaci che sono tenuti ad osservarle. I provvedimenti di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17) sono adottati previa comunicazione al prefetto e devono essere sospesi, annullati o revocati per motivata richiesta dello stesso (2). Il diniego dei provvedimenti previsti dal primo comma, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17), è efficace solo se il prefetto esprime parere conforme (2).

C - Codice Civile

La nuova modalità operativa nella tenuta e conservazione delle scritture contabili ex art.2215/bis c.c. Con l'emanazione della Legge n.2 del 28 gennaio 2009, è stato introdotto il nuovo articolo 2215/bis del c.c., in tema di "documentazione informatica" che testualmente riporta:

"I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici.

Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenentario e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data dalla messa in opera, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato, inerenti al documento contenente le registrazioni relative ai tre mesi precedenti. Qualora per tre mesi non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il periodo trimestrale di cui al terzo comma.

I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile". Sempre l'art.16 al comma 12/ter della Legge n.2 del 28 gennaio 2009, aggiunge poi che "L'obbligo di bollatura dei documenti di cui all'articolo 2215-bis del codice civile, introdotto dal comma 12-bis del presente articolo, in caso di tenuta con strumenti informatici, è assolto in base a quanto previsto all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2004".

D - Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 (G.U. n. 94 del 23 aprile 2010 Suppl. Ordinario n. 75)

Art. 71

Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
 - A) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - B) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - C) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - D) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
 - E) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
 - F) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive.
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere **B), C), D), E) e F)** permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

6. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
- A) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
 - B) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
 - C) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
7. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

Allegato A

SEGNALAZIONE CERTIFICATA di INIZIO ATTIVITÀ ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi, per l'esercizio del commercio di:

- cose usate
 cose antiche aventi valore artistico
 unità di movimentazione usate (art. 11bis D. Lgs. n. 286/2005)

Mod.

da compilare in duplice copia

al Comune di _____ Settore Commercio

IL SOTTOSCRITTO

Cognome _____ Nome _____ C.F. _____
 Data di nascita _____ Cittadinanza _____ Sesso M F

LUOGO DI NASCITA

Stato _____ Provincia _____ Comune _____
 Residenza: Provincia _____ Comune _____
 Via/Piazza _____ n° _____ CAP _____
 Tel. _____ Fax _____ e-mail _____

IN QUALITÀ DI **titolare dell'omonima impresa individuale:**

Partita IVA _____ Con sede nel Comune di _____
 Provincia _____ Via/Piazza _____
 Comune _____ n° _____ CAP _____
 Tel. _____ Fax _____ e-mail _____
 Iscrizione al Registro imprese N. _____ CCIAA di _____

 legale rappresentante della Società

C. F. _____ P. I. (se diversa dal CF) _____
 Sede Legale nel Comune di _____ Provincia _____
 Via/Piazza _____ n° _____ CAP _____
 Tel. _____ Fax _____ e-mail _____
 Iscrizione al Registro imprese N. _____ CIAA di _____

PRESENTA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ

Per il commercio di:

- cose usate cose antiche aventi valore artistico unità di movimentazione usate
 per l'esercizio sito in _____ via _____ n° _____ CAP _____
 attività prevalente _____

A tal fine dichiara di essere titolare, all'indirizzo indicato

- di esercizio di vendita al dettaglio
 di una forma speciale di vendita (internet ecc.)
 di esercizio di vendita all'ingrosso

dichiara inoltre

- di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 D. Lgs. 26 marzo 2010 n. 59
- che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 (antimafia)

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445

Data _____

Firma del titolare o legale rappresentante
(obbligatoria - pena la nullità della comunicazione)

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiamati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Allegato B al Modello _____

**DICHIARAZIONI di ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) indicate all'art. 2 DPR n. 252/1998
(Solo per le Società)**

Cognome _____ Nome _____ C.F. _____
Data di nascita ____|____|____ Cittadinanza _____ Sesso M F
Luogo di nascita: Stato _____ Provincia _____ Comune _____
Residenza: Provincia _____ Comune _____
Via/Piazza _____ n° _____ CAP _____
Qualifica _____

Dichiara

1. di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 D. Lgs. 26 marzo 2010 n. 59
2. che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 (antimafia)

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445

Data

Firma

(obbligatoria - pena la nullità della comunicazione)

Cognome _____ Nome _____ C.F. _____
Data di nascita ____|____|____ Cittadinanza _____ Sesso M F
Luogo di nascita: Stato _____ Provincia _____ Comune _____
Residenza: Provincia _____ Comune _____
Via/Piazza _____ n° _____ CAP _____
Qualifica _____

Dichiara

1. di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 D. Lgs. 26 marzo 2010 n. 59
2. che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 (antimafia)

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445

Data

Firma

(obbligatoria - pena la nullità della comunicazione)

